



Agenzia delle Dogane  
e dei Monopoli

Prot. 50247/RU

### **IL DIRETTORE DELL'AGENZIA**

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto l'articolo 23-*quater* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che dispone, tra l'altro, l'incorporazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato nell'Agenzia delle dogane, che assume la denominazione di "Agenzia delle dogane e dei monopoli";

Vista la determinazione n. 6835 R.I., del 20 marzo 2013, concernente l'assetto organizzativo riconducibile all'area di attività già dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto l'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni ed integrazioni, in base al quale la pubblicazione dei provvedimenti dei direttori di agenzie fiscali sui rispettivi siti internet tiene luogo della pubblicazione dei medesimi documenti nella Gazzetta ufficiale;

Visto il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative;

Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67, e successive modificazioni, regolamento recante norme concernenti l'istituzione ed il regime dei depositi fiscali e la circolazione nonché le attività di accertamento e di controllo delle imposte riguardante i tabacchi lavorati;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184, e successive modificazioni, recante l'attuazione della direttiva 2001/37/CE in materia di lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco;

Considerato che l'inserimento in tariffa dei prodotti soggetti ad accisa e le sue variazioni sono disciplinati dall'articolo 39-*quater* del citato decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, e sono effettuati in relazione ai prezzi richiesti dai fornitori, secondo le ripartizioni di cui alla tabella A) - sigarette -, alla tabella B) - sigari -, alla tabella C) - sigaretti - e alla tabella D) - tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette - allegate alla determinazione direttoriale del 7 gennaio 2015, pubblicata sul sito internet dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli in data 8 gennaio 2015, alla tabella E) - altri tabacchi da fumo - e alla tabella F) - tabacchi da fiuto e da mastico - allegate alla determinazione direttoriale 30 settembre 2013, pubblicata sul sito internet dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli in data 30 settembre 2013;

Viste le istanze del 6 marzo 2015, del 5 maggio 2015 e del 7 maggio 2015 con le quali la British American Tobacco Italia Spa ha chiesto la variazione del prezzo di vendita di alcune marche di sigarette e la radiazione, a decorrere dal 30 settembre 2015 dalla tariffa di vendita delle stesse marche, con esclusione della marca “Pall Mall Pocket 20’s”, per la quale, con lettera del 5 marzo 2015, è stata chiesta la modifica della denominazione;

Considerato che occorre procedere, in conformità alle richieste inoltrate dal fornitore suindicato, ai sensi dell’articolo 39 – *quater* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, alla variazione dell’inserimento di alcune marche di tabacchi lavorati nella tariffa di vendita di cui alla tabella A) – sigarette – allegata alla determinazione direttoriale del 7 gennaio 2015;

### ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

#### Articolo 1

L’inserimento nella tariffa di vendita delle sottoindicate marche di sigarette è modificato, a decorrere dal 16 maggio 2015, come di seguito riportato:

TABELLA A –SIGARETTE -				
MARCA	CONFEZIONE	Da €/Kg. Convenzionale	A €/Kg. Convenzionale	Pari ad € alla confezione
PALL MALL CLICK ON	astuccio da 20 pezzi	225,00	210,00	4,20
PALL MALL FREE	astuccio da 20 pezzi	225,00	210,00	4,20
PALL MALL FREE	astuccio da 10 pezzi	230,00	210,00	2,10
PALL MALL LOS ANGELES (AMBER) KS 20'S	astuccio da 20 pezzi	225,00	210,00	4,20
PALL MALL MANHATTAN (WHITE) KS 20'S	astuccio da 20 pezzi	225,00	210,00	4,20
PALL MALL MIAMI (AZURE) 100'S	astuccio da 20 pezzi	225,00	210,00	4,20
PALL MALL MIAMI (AZURE) KS 10'S	astuccio da 10 pezzi	230,00	210,00	2,10
PALL MALL MIAMI (AZURE) KS 20'S	astuccio da 20 pezzi	225,00	210,00	4,20
PALL MALL NEW ORLEANS (RED) 100'S	astuccio da 20 pezzi	225,00	210,00	4,20
PALL MALL NEW ORLEANS (RED) KS 10'S	astuccio da 10 pezzi	230,00	210,00	2,10
PALL MALL NEW ORLEANS (RED) KS 20'S	astuccio da 20 pezzi	225,00	210,00	4,20
PALL MALL NEW ORLEANS (RED) KS 20'S	cartoccio da 20 pezzi	225,00	210,00	4,20
PALL MALL POCKET 20'S	astuccio da 20 pezzi	225,00	210,00	4,20

MARCA	CONFEZIONE	Da €/Kg. Convenzionale	A €/Kg. Convenzionale	Pari ad € alla confezione
PALL MALL SAN FRANCISCO (BLUE) 100'S	astuccio da 20 pezzi	225,00	210,00	4,20
PALL MALL SAN FRANCISCO (BLUE) KS 10'S	astuccio da 10 pezzi	230,00	210,00	2,10
PALL MALL SAN FRANCISCO (BLUE) KS 20'S	astuccio da 20 pezzi	225,00	210,00	4,20
PALL MALL SAN FRANCISCO (BLUE) KS 20'S	cartoccio da 20 pezzi	225,00	210,00	4,20
PALL MALL SUPERSLIMS AMBER	astuccio da 20 pezzi	225,00	210,00	4,20
PALL MALL SUPERSLIMS BLUE	astuccio da 20 pezzi	225,00	210,00	4,20
PALL MALL WHITE EDITION 10'S BLUE	astuccio da 10 pezzi	230,00	210,00	2,10
PALL MALL WHITE EDITION 10'S RED	astuccio da 10 pezzi	230,00	210,00	2,10
PALL MALL WHITE EDITION 10'S SILVER	astuccio da 10 pezzi	230,00	210,00	2,10
PALL MALL WHITE EDITION 20'S BLUE	astuccio da 20 pezzi	225,00	210,00	4,20
PALL MALL WHITE EDITION 20'S RED	astuccio da 20 pezzi	225,00	210,00	4,20
PALL MALL WHITE EDITION 20'S SILVER	astuccio da 20 pezzi	225,00	210,00	4,20

## Articolo 2

Le marche di sigarette, di cui all'articolo 1, con esclusione della marca "Pall Mall Pocket 20's", sono radiate dalla tariffa di vendita al pubblico a decorrere dal 30 settembre 2015. I prodotti già immessi in consumo alla stessa data potranno essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte.

## Articolo 3

La denominazione della seguente marca di sigarette, a decorrere dal 16 maggio 2015, è così modificata :

DA

A

PALL MALL POCKET 20'S

ROTHMANS OF LONDON DEMI 20'S

I prodotti già fabbricati alla data del presente provvedimento potranno essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte.



Agenzia delle Dogane  
e dei Monopoli

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Roma, 8 maggio 2015

Giuseppe PELEGGI

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
dell'articolo 3, comma 2, del D.lgs n.39 del 1993)